

XVII legislatura

Regolamentazione del mercato di pietre e metalli preziosi

(AA.SS. nn. 237, 327 e 683)

novembre 2013
n. 78



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Regolamentazione del
mercato di pietre e metalli
preziosi**

(AA.SS. nn. 237, 327 e 683)

novembre 2013

n. 78

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: E. Catalucci

Classificazione Teseo: Oreficeria. Oro. Metalli preziosi.
Minerali. Riciclaggio finanziario. Tutela dei consumatori e
degli utenti. Vendita.

INDICE

PREMESSA	7
TESTO A FRONTE	9
QUADRO ECONOMICO DEL SETTORE	59
QUADRO NORMATIVO VIGENTE	63
ATTIVITÀ EUROPEA	75
• Relazione della Commissione europea (stralcio).....	77
• Relazione del Parlamento europeo	81

PREMESSA

Nella 17^a Legislatura alla 10^a Commissione permanente sono stati deferiti in sede referente i seguenti disegni di legge: MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale ([237](#)); D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture ([327](#)); MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici ([683](#)).

Il primo disegno di legge reca la disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture, mentre il secondo reca una serie di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché l'istituzione del "borsino" dell'oro usato ed una serie di misure per la promozione del settore orafa nazionale.

Quanto al terzo disegno di legge n. 683, prevede una regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici definendone la denominazione, la tipologia, le caratteristiche.

A seguito del testo a fronte che opera, per quanto possibile, la comparazione tra le tre proposte, si evidenzia il quadro economico e quello normativo, esistenti per il settore preso in esame.

TESTO A FRONTE

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>(Requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)</i></p>	<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>(Requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi e applicazione delle disposizioni antiriciclaggio)</i></p>	
<p>1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d’oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7¹, ed è sottoposto</p>	<p>1. Gli operatori che, ai sensi dell’articolo 247, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, commerciano, rivendono o acquistano, quale attività prevalente, oggetti usati in metalli preziosi, definiti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, o recanti pietre preziose, da lavorare o da riparare</p>	

¹ L. 17-1-2000 n. 7, *Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998*

Articolo 1 *Commercio dell’oro*

(...)

3. L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>alle sanzioni di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell’acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera <i>i</i>) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o quale attività secondaria rispetto all’attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I soggetti di cui al presente comma non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.</p>	<p>ovvero in condizioni di rottame o di rifiuto e li cedono, nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi, alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di oro, pietre o metalli preziosi, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e in caso di loro mancanza, sono sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge.</p>	

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(...)

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
	<p>2. Non è prescritto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 per gli operatori che svolgono le operazioni in maniera occasionale o marginale rispetto all'attività prevalente di commercio al dettaglio di oggetti di oreficeria o di gioielleria e per gli operatori professionalmente inquadrati in un contratto di affiliazione commerciale in qualità di affiliati. Tali operatori hanno, comunque, l'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dell'attività alla questura competente per territorio.</p>	
<p>2. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro</p>	<p>3. Ai fini dell'identificazione dei soggetti coinvolti che esercitano l'attività di compravendita, nonché della verifica dei requisiti di cui al comma 1, è istituito il registro degli operatori dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, al quale sono tenuti a</p>	

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
<p>dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000.</p>	<p>iscriversi i soggetti di cui ai commi 1 e 2, tenuto, con modalità telematiche, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.</p>	<p>4. Anche al fine di migliorare il patrimonio informativo dell’Istituto nazionale di statistica, nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.</p>	
<p>4. All’articolo 127 del testo unico delle</p>		

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773², e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»;</p> <p><i>b)</i> al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo</p>		

² R.D. 18-6-1931 n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*

Articolo 127

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>comma» ; c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».</p>		
	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Definizione di oggetto usato)</i></p>	
	<p>1. Per i fini della presente legge è definito usato l'oggetto in oro, pietre o metalli preziosi, qualunque siano le sue caratteristiche o condizione, che, già immesso in precedenza nel mercato, è rivenduto da parte di un soggetto privato a un operatore iscritto nel registro di cui all'articolo 1, comma 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d’oro, di</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro,</i></p>	

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
<i>altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usati)</i>	<i>pietre o metalli preziosi)</i>	
<p>1. È istituito, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p>2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l’obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore</p>	<p>1. Gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, che commerciano, rivendono o acquistano, anche per la</p>	

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
dall’avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti:	successiva fusione, oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, devono annotare, contestualmente all'operazione, nel registro previsto dall'articolo 247, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito e senza spazi in bianco, relativamente al soggetto nei cui confronti si compie l'operazione:	
<i>a)</i> nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;	<i>a)</i> il nome e il cognome;	
	<i>b)</i> il domicilio;	
	<i>c)</i> gli estremi del documento di identità o di un documento equipollente in corso di validità da cui sono stati rilevati i dati di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> ;	
<i>b)</i> data dell’operazione;	<i>d)</i> la data dell'operazione;	
<i>c)</i> specie della merce comprata o		

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
venduta;		
d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;	e) la descrizione dettagliata degli oggetti acquistati o ceduti in ordine alla natura, alla qualità e alla quantità;	
e) indicazione del prezzo dell’oggetto e delle modalità di pagamento;	f) il prezzo pattuito tra le parti;	
f) fotografia dell’oggetto;		
g) fotocopia del documento d’identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione.	g) la firma del soggetto nei confronti del quale si compie l’operazione.	
3. Nelle more dell’approvazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dall’articolo 1, comma 2, le informazioni e la documentazione sugli oggetti comprati o venduti, con le		

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2.		
4. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell’interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011.		
5. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a dichiarare le	5 ³ . Nello svolgimento della propria attività, gli operatori di cui all'articolo	

³ Per i comma 2 del presente articolo si veda oltre, a fianco della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 del ddl n. 237.

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
<p>operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 7 del 2000, qualora l’entità dell’operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.</p>	<p>1, comma 1, applicano le disposizioni vigenti in materia di determinazione degli indicatori di anomalia per l’individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Ministro dell’interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011, e successive modificazioni.</p>	
<p>6. L’ammontare del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della citata legge n. 7 del 2000, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, è pari a 40.000 euro.</p>		
<p>7. L’Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni</p>		

Per il comma 3 del presente articolo si veda oltre, a fianco del comma 2 dell’articolo 8 del ddl n. 237.

Per il comma 4 del presente articolo si veda oltre, a fianco del comma 1 dell’articolo 6 del ddl n. 237.

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore orafa, un portale <i>internet</i> finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d’oro, del materiale gemmologico o recante materiale gemmologico usati, per facilitare la compravendita tra operatori e l’attività di controllo delle Forze dell’ordine e della magistratura al fine di contrastare l’evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.</p>		
<p>8. Gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di pubblicare sul portale di cui al comma 7 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 1, esclusa l’eventuale documentazione personale del cedente</p>		

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>se soggetto privato.</p>		
<p>9. Il portale di cui al comma 7 e i programmi e strumenti informatici per l’invio telematico alle questure previsto dal comma 2, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Disposizioni fiscali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)</i></p>	
<p>1. Alle cessioni di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre</p>	<p>1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «325 millesimi» sono inserite le seguenti: «e per le cessioni di oggetti usati o di rottami in metalli preziosi o recanti materiali gemmologici».</p>	

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.		
2. Alle cessioni di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni.		
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tutela del consumatore)</i></p>		
1. Agli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla pubblicità		

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
inerente il pagamento in contanti.		
2. Gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei <i>display</i> possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall’operatore al momento della pesata.		
3. La verifica degli strumenti di misura, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182, utilizzati dagli operatori di cui al comma 1, è annuale.		
Articolo 5 <i>(Istituzione del borsino dell’oro usato)</i>		
1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti preziosi e del materiale		

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
<p>gemmologico non più utilizzato in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all’acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell’oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell’oro, di altri metalli preziosi e materiale gemmologico.</p>		

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, il borsino dell’oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.</p>		
<p align="center">Articolo 6 <i>(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)</i></p>	<p align="center">Articolo 3 <i>(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi)</i></p>	
<p>1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 2, lettera e),</p>	<p>4. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il numero 2) è sostituito dal seguente:</p>	

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>il numero 2 è sostituito dal seguente: «2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni»;</p>	<p>«2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti e di metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni;».</p>	
<p><i>b)</i> dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-<i>bis</i>. - (Soggetti che esercitano attività con oggetti d’oro e preziosi). -- <i>1.</i> È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l’acquisto di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e</p>	<p style="text-align: center;"><i>segue articolo 3</i></p> <p>2. Gli operatori di cui al comma 1 del presente articolo redigono, altresì un'apposita ricevuta in duplice copia recante i dati previsti dal medesimo comma 1; la prima copia è consegnata al soggetto nei confronti del quale si compie l'operazione e la seconda copia è allegata agli oggetti per il periodo di giacenza obbligatorio, prima della loro</p>	

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:</p> <p><i>a)</i> dati personali del cedente, copia del documento d’identità in corso di validità, codice fiscale;</p> <p><i>b)</i> dati dell’acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale;</p> <p><i>c)</i> luogo, data, ora dell’acquisto;</p> <p><i>d)</i> descrizione dettagliata dell’oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell’oggetto al momento dell’acquisto;</p> <p><i>e)</i> informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;</p> <p><i>f)</i> numero di serie dell’operazione corrispondente al numero dell’operazione trascritta nel registro</p>	<p>cessione o della loro trasformazione, ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</p>	

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
<p>degli acquisti vidimato dalla questura.</p> <p>2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa, la cui quantificazione è stabilita con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».</p>		
<p>2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14-<i>bis</i> del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotto dal comma 1 del presente articolo è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p>Articolo 7</p> <p><i>(Promozione del settore orafico nazionale)</i></p>		
<p>1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la</p>		

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>promozione del settore orfo-argentiero e per la riqualificazione dell’attività di compravendita di oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, volto allo sviluppo e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1.</p>		
<p>2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’interno, dell’ISTAT, della Banca d’Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello</p>		

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
<p>nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Disciplina transitoria)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Disposizione transitoria)</i></p>	
<p>1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.</p>	<p>1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3.</p>	

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
	<p align="center">Articolo 3 <i>(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi)</i></p>	
<p>2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:</p> <p>a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l’invio telematico alle questure delle informazioni di cui all’articolo 2, comma 2;</p> <p>b) le modalità di pubblicazione delle informazioni nel portale di cui</p>	<p>3. Il Governo provvede, con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare all’articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, le modifiche necessarie al fine di consentire la tenuta del registro di cui al comma 1 del presente articolo, anche con modalità informatiche.</p>	

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
all’articolo 2, comma 7.		
Articolo 9 <i>(Copertura)</i>		
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.		
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con		

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		
		Articolo 1 <i>(Ambito di applicazione)</i>
		1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere: <i>a)</i> minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali; <i>b)</i> minerali sintetici; <i>c)</i> prodotti artificiali; <i>d)</i> perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria; <i>e)</i> perle coltivate o altrimenti denominate;

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		<i>f)</i> imitazioni di perle.
		Articolo 2 <i>(Definizioni)</i>
		1. Agli effetti della presente legge si intende: <i>a)</i> per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione; <i>b)</i> per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura; <i>c)</i> per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche; <i>d)</i> per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;</p> <p>e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono ad alcun materiale naturale noto;</p> <p>f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura eguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;</p> <p>g) per «materiale gemmologico agglomerato o impastato», un materiale formato da un insieme di</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;</p> <p><i>h)</i> per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;</p> <p><i>i)</i> per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;</p> <p><i>l)</i> per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;</p> <p><i>m)</i> per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.</p>
		<p>2. Le perle naturali di cui al comma 1, lettera <i>i</i>), sono denominate «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.</p>
		<p>3. Le perle coltivate o di coltura di cui al comma 1, lettera <i>l</i>), sono denominate «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.</p>
		<p>4. Le perle coltivate sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.</p>
		<p>5. Per la denominazione dei materiali di cui al presente articolo è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Denominazione dei materiali gemmologici)</i></p>
		<p>1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.</p>
		<p>2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:</p> <p><i>a)</i> per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;</p> <p><i>b)</i> per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;</p> <p><i>c)</i> per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;</p> <p><i>d)</i> per «con riempimento di fessure o cavità», si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con</p>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		<p>materiali fluidi che induriscono;</p> <p><i>e)</i> per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;</p> <p><i>f)</i> per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;</p> <p><i>g)</i> per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;</p> <p><i>h)</i> per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che ha subito la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;</p> <p><i>i)</i> per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;</p> <p><i>l)</i> per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;</p> <p><i>m)</i> per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.</p>
		<p>3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6.</p>
		<p>4. Qualora il trattamento o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario darne informazione chiara mediante una nota informativa che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente, in cui sono descritti i trattamenti, i loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Obbligo di denominazione)</i></p>
		<p>1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:</p> <p>a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;</p>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		<p><i>b)</i> «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;</p> <p><i>c)</i> «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;</p> <p><i>d)</i> «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;</p> <p><i>e)</i> «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.</p>
		<p>2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».</p>
		<p>3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma</p>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
		4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
		5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
		6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.
		Capo II <i>DISPOSIZIONI GENERALI,</i>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		<i>RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE</i>
		Articolo 5 <i>(Disposizioni generali)</i>
		1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.
		2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.</p>
		<p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.</p>
		<p>5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, cura</p>

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.</p>
		<p>6. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti, per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.</p>
		<p align="center">Articolo 6 <i>(Responsabilità degli operatori,</i></p>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		<i>controversie)</i>
		1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.
		2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
		3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del Paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.
		4. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui al

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		<p>comma 1, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 7. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.</p>
		<p>5. Il collegio di cui al comma 4 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.</p>
		<p>6. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a</p>

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 1, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 7.</p>
		<p>7. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
		<p align="center">Articolo 7 <i>(Laboratori abilitati al rilascio di certificazioni)</i></p>
		<p>1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui</p>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		all'articolo 9.
		<p>2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia, per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio, ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.</p>
		<p>3. I laboratori di cui al comma 1 devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti ai sensi del comma 2.</p>
		4. La vigilanza e il controllo sui

<p style="text-align: center;">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 9, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il regolamento di cui all'articolo 9 e aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche</p>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.
		Capo III <i>SANZIONI</i>
		Articolo 8 <i>(Sanzioni)</i>
		1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: <i>a)</i> chiunque rilascia certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

<p align="center">A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)</p>	<p align="center">A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)</p>
		<p>3.000 euro a 30.000 euro;</p> <p><i>b)</i> chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;</p> <p><i>c)</i> chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.</p>
		<p>2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.</p>

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
		Capo IV <i>DISPOSIZIONI FINALI</i>
		Articolo 9 <i>(Disposizioni finali)</i>
		1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi nel mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla

A.S. n. 237 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)	A.S. n. 327 (d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI)	A.S. n. 683 (d’iniziativa dei senatori MATTESINI ed altri)
		presente legge.
		2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.
		Articolo 10 <i>(Entrata in vigore)</i>
		1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

QUADRO ECONOMICO DEL SETTORE

Dati strutturali

L'Italia occupa un posto di primaria importanza nel mercato internazionale dell'oreficeria, sia per la grande quantità di materiale prezioso lavorato ed esportato in tutto il mondo, sia per l'elevato consumo a livello nazionale.

Ciononostante, per una serie di fattori (la presenza di una struttura produttiva estremamente frammentata e caratterizzata dalla presenza di imprese di piccole dimensioni, la natura intrinseca "trasversale" del comparto, che comprende produttori, grossisti e dettaglianti), non è agevole disporre di statistiche omogenee che consentano di valutare appieno il settore in termini di contributo all'occupazione, alla consistenza delle imprese, alla formazione del reddito, ecc.

Partendo da queste considerazioni, Assicor, Associazione Intercamerale di Coordinamento per lo Sviluppo produttivo dell'Oreficeria, Argenteria e Affini, al fine di fornire un servizio ad operatori, addetti ai lavori, associazioni di categoria, ha previsto tra le proprie linee di attività uno spazio specifico per la creazione di un osservatorio economico che consentisse di ricomporre un quadro quantitativo strutturale del comparto nella sua dimensione territoriale⁴.

Secondo il rapporto di Assicor, a livello nazionale a metà dell'anno 2002 il settore dell'Oreficeria, Argenteria e Affini, nei suoi due comparti della produzione e della distribuzione, contava 36.326 imprese attive (pari allo 0,7% del totale) con una occupazione di oltre 103 mila addetti (sempre pari allo 0,7% degli addetti alle imprese presenti nel Paese) e un valore aggiunto ai prezzi base stimabile al 2001 in una cifra pari a oltre 4.600 milioni di euro.

In complesso, nel settore, il comparto relativo alla distribuzione assume rilievo soprattutto con riferimento alla numerosità imprenditoriale, pari a 23.836 imprese (65,6% del totale) contro le 12.490 relative alla produzione (34,4%).

Nel caso dell'attività di produzione, il comparto largamente più significativo è quello della fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi, mentre per quanto riguarda la componente distributiva, l'osservazione nel dettaglio fa emergere il commercio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, ma anche quote significative per la riparazione di orologi e gioielli.

Nel 2001, a livello nazionale, le esportazioni complessive del settore dei metalli preziosi sono ammontate a 9.501 milioni di euro (pari al 3,5% delle esportazioni nazionali) mentre le importazioni sono state di 14.466 milioni di euro (il 5,6% delle importazioni totali). Il saldo commerciale per l'intero settore è

⁴ Per ulteriori approfondimenti si vedano i rapporti "Le caratteristiche Strutturali del Settore dell'Oreficeria, Argenteria e Affini" e "Dalla crisi alla fiducia. Le prospettive del sistema orafico italiano" entrambi a cura di ASSICOR (l'Associazione Intercamerale di Coordinamento per lo Sviluppo Produttivo dell'Oreficeria, Argenteria ed Affini).

risultato dunque negativo per 4.965 milioni di euro a fronte di un valore positivo di 8.875 milioni di euro per quello nazionale.

La vocazione all'attività sui mercati esteri del settore è molto accentuata: effettuando una stima del fatturato complessivo del comparto emerge come le vendite all'estero rappresentino una percentuale superiore al 55%, con un dato di eccellenza per il Nord-Est (in cui si arriva a superare l'80%) e un dato al contrario molto basso per il Mezzogiorno, in cui l'attività riguarda più il commercio interno che non la produzione (e quindi l'export).

All'interno del settore, l'apporto più consistente delle esportazioni, è costituito dai gioielli e dagli articoli di oreficeria (60% delle esportazioni del settore).

La quasi totalità delle importazioni ha riguardato, invece, i metalli preziosi (pari all'87% delle importazioni totali).

Nell'anno 2001, il mercato più importante per la destinazione delle merci del settore è stato quello europeo (52,9%), in modo particolare l'Unione Europea (40% delle esportazioni complessive). Le esportazioni verso l'America hanno registrato una quota del 30%, mentre il mercato asiatico un'incidenza sull'export di settore del 14,2%.

L'Europa è anche il principale fornitore di beni preziosi (70,6% dell'import complessivo).

Alla data del 30 giugno 2002 il settore dell'oreficeria, argenteria e affini nel suo complesso, a livello di macro aree presenta un elevato livello di concentrazione rispetto al complesso delle attività imprenditoriali nella parte centrale del Paese.

Anche se la maggioranza delle imprese risulta localizzata nel Mezzogiorno che raccoglie il 31,3% delle imprese orafe nazionali, il Centro Italia raccoglie il 24,5% delle imprese totali contro il 18,6% delle imprese complessive.

Tale scarto è quasi per intero attribuibile alla regione Toscana che da sola assorbe il 12,5% delle imprese del settore.

Particolarmente penalizzato risulta essere il Nord- Est, che pur comprendendo entro i propri confini una delle province storiche del settore, quale è Vicenza, vede un differenziale negativo di 2,6 punti percentuali imputabile principalmente all'Emilia Romagna.

Segmentando il dato complessivo del settore nelle componenti produttiva e distributiva si nota in particolare come nel Centro sia particolarmente concentrata la componente produttiva dell'intero settore. Al contempo, la componente produttiva risulta essere invece relativamente meno presente nel Mezzogiorno, caratterizzato invece - come si diceva - dal comparto distributivo.

Gli sviluppi recenti del comparto produttivo

Il settore orafa-gioielliero, per complessità⁵, originalità⁶ e qualità⁷ delle sue produzioni, è uno tra i settori del “Made in Italy” che più ha contribuito all’immagine dell’Italia nel mondo⁸. Il comparto detiene ancora il sesto saldo commerciale attivo con l’estero, e come saldo attivo è al primo posto tra quelli del comparto moda ed accessorio. Le esportazioni rappresentano i 2/3 della produzione orafa.

Un settore produttivo che si concentra in alcuni distretti di punta, ad esempio Vicenza, Arezzo, Valenza Po, Napoli per l’oreficeria e la gioielleria in oro, Padova, Firenze e Palermo per l’argenteria. Si pensi che nella provincia di

⁵ La complessità della filiera delle gemme è già emersa in atti parlamentari nella scorsa legislatura, quando si è rilevato che essa parte dalla miniera per passare al trasporto nei luoghi tipici di lavorazione, che variano nel tempo in relazione alla maggiore o minore economicità dei fattori produttivi. Si passa, poi, ai centri di raccolta e di vendita commerciale dei prodotti tagliati, pronti per essere utilizzati dai produttori di gioielleria e da altre figure industriali e commerciali. A questo punto intervengono i cosiddetti «importatori», grossisti di gemme che, in tutto il mondo, selezionano, acquistano e propongono ai propri clienti (i produttori di gioielleria ma non solo) ciò che hanno reperito sui mercati internazionali o direttamente presso le taglierie sui luoghi di produzione dei gioielli. I luoghi di produzione non sono quasi mai gli stessi dove avviene il ritrovamento delle gemme-materia prima. A questo punto del lungo cammino le figure commerciali che immettono le gemme nel mercato finale sono molte e di diversa tipologia. Si va dal commerciante all’ingrosso, che distribuisce con la propria rete di rappresentanza ai negozianti, alle forme di distribuzione che avvengono presso le fiere del settore, alla vendita televisiva, fino alla vendita abusiva da parte di operatori italiani e stranieri non inquadrati fiscalmente, né muniti di licenza di alcun tipo che si propongono direttamente ai privati senza alcun controllo. Ci sono poi gli effetti della globalizzazione: molti commercianti di gemme provenienti dalla Cina, dall’India, dal Brasile e da altri Paesi emergenti che rappresentano le proprie ditte presso le fiere di settore, usando talvolta anche altri canali di vendita quali le cosiddette «mostre di minerali», che si trasformano in occasioni surrettizie dove si vende dal diamante al sasso lucidato da utilizzare come ferma porta. Introdurre gemme nel nostro Paese è dunque molto facile. A queste forme di vendita si associano, infine, i venditori abituali porta a porta, sulle spiagge, per le strade, nei mercatini e così via.

⁶ Le novità nel campo delle gemme sono piuttosto frequenti, e, quindi, oltre alla formazione di base per i nuovi addetti del settore (operatori, collaboratori e dipendenti), si è richiesto da tempo al Parlamento un intervento atto a consentire un aggiornamento costante agli addetti già presenti nel mercato. Si tratta di formare professionisti esperti nelle tecniche gemmologiche tradizionali e in quelle tecnologicamente più innovative, fornendo la conoscenza dell’enorme potenziale costituito dalle numerose specie e varietà gemmologiche utilizzabili in commercio, diffondendo la conoscenza delle norme di tutela del consumatore, del concetto di qualità in campo gemmologico, dei mercati di approvvigionamento, dei canali di distribuzione, dei meccanismi di produzione e distribuzione nel mercato del gioiello. Occorre perciò dare vita a un sistema formativo, promosso dalle regioni, in grado di diversificare le varie figure professionali dal responsabile degli approvvigionamenti e del controllo di qualità delle gemme presso aziende del settore (produzione, vendita all’ingrosso e al dettaglio); al tecnico-analista di laboratori di analisi gemmologiche; al responsabile degli addetti alla vendita; al tecnico-analista gemmologico presso istituti di credito su pegno, case d’asta e assicurazioni. Esistono già, d’altra parte, sia master universitari sia istituti specializzati in grado di contribuire a dare una svolta qualitativa e professionale a questo rilevante settore dell’economia nazionale.

⁷ Per salvaguardarla, gli interventi proposti in Parlamento sin dalle scorse legislature tendono a stabilire la tracciabilità della filiera delle gemme, mediante l’obbligo di apporre su ogni gioiello commercializzato un’etichetta identificativa delle materie prime utilizzate, che sia univocamente riconducibile a un apposito certificato gemmologico nel caso in cui vi siano montate delle gemme; il processo di trasparenza dovrebbe iniziare a monte del dettagliante, lungo tutta la catena, e l’obbligo della tracciabilità dovrebbe discendere dall’importatore all’eventuale grossista fino al dettagliante.

⁸ Dati tratti da una nota della CNA del 18 maggio 2010.

Arezzo, principale polo di produzione orafa, la rilevanza del settore dell'oro sul totale della produzione provinciale è del 39% (calcolata sulla base del rapporto tra export di oreficeria ed export totale di manufatti), del 15% nella provincia di Alessandria (ove si trova il distretto di Valenza Po) e del 10% nella provincia di Vicenza. Queste tre province insieme coprono più dell'80% dell'export del settore.

In totale, il comparto produttivo del settore conta, secondo i dati Unioncamere, circa 11 mila unità locali attive che sono passate dalle 12.876 del 2004 alle 11.421 del 2008 con un calo di ben 1.455 unità in soli 5 anni (-11,3%) e ad oggi è sceso al di sotto delle 11 mila.

Il settore a livello occupazionale è in netto calo rispetto agli anni precedenti dando lavoro diretto ad oltre 45.000 addetti senza calcolare il valore della filiera distributiva (24.000 punti vendita in Italia) e dell'indotto (sistemi fieristici, assicurazioni, sistemi di sicurezza e trasporto valori, ...). In maniera diretta ha subito un calo dell'occupazione quindi di circa 30mila addetti in poco meno di dieci anni. Ad oggi gli occupati sono al di sotto dei 40mila, di cui quasi 20 mila in cassa integrazione. Di tale settore, Arezzo rappresenta il 27% degli occupati ed oltre il 35% del fatturato del settore.

Dall'inizio degli anni 2000 il settore è entrato in una fase di grande sofferenza e rallentamento che ne ha compromesso la leadership mondiale, dal primo al secondo posto tra il 2000 ed il 2004 e dal secondo al quarto posto al 2008. Dal 2003 ad oggi la produzione di oggetti in oro e argento è calata in modo drammatico per le difficoltà incontrate sul mercato interno e su quelli esteri.

Ad esempio in USA, principale mercato di sbocco, le esportazioni sono diminuite del -75% in valore (dal 2003 al 2008) ed è ancora in calo. In undici anni (dal 1998 al 2009) le quantità di oro trasformate in prodotti finiti si sono ridotte a meno di un quarto, passando da 535 tonnellate a 123 t.

QUADRO NORMATIVO VIGENTE

I. Regolamentazione della tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati

Il commercio di oro è in generale regolamentato dalla legge n. 7/2000, recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/ 80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»; con tale provvedimento viene stabilito cosa deve intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale. L'Ufficio italiano dei cambi (oggi sostituito nelle funzioni dalla Banca d'Italia), in base all'articolo 1, comma 3, della citata legge, autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, da parte delle banche o, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di soggetti in possesso di seguenti specifici requisiti:

- società per azioni, di società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

- aventi un oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (ora articoli 25, 26 e 161, comma 3).

Secondo un documento della Banca d'Italia del 28 maggio 2010, che fornisce chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro, il relativo commercio è legittimamente consentito dalla legislazione vigente senza la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti prima richiamati – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di «oro da gioielleria». Quindi i «compro oro» possono acquistare oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge medesima; è la fonderia che, se del caso, traendone il contenuto in fino e rivendendolo come oro da investimento a dover assumere la qualifica di operatore professionale in oro.

I «compro oro» non possono, quindi, acquistare oro da gioielleria usato o avariato, fonderlo per proprio conto o con incarico a terzi, previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sull'oro fino ottenuto, e cedere l'oro fino ottenuto. Gli stessi entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (unità di informazione finanziaria - UIF). La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita sui «compro oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività. Dunque il «compro oro», quale soggetto giuridicamente

autonomo, se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non è autorizzato a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.

La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dagli articoli 16 e 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940. È bene precisare che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare «usato». In caso di acquisto di oggetti preziosi da privati la legge prevede che sul registro di chi fa commercio di cose antiche o usate siano annotati:

- 1) l'identificazione del cedente tramite carta d'identità o altro documento rilasciato dall'amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;
- 2) l'annotazione della data dell'operazione da parte dell'acquirente;
- 3) la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;
- 4) l'annotazione del prezzo pattuito.

Considerando il fatto che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l'annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell'oro usato, quando il medesimo sia ceduto ad esempio alle fonderie. Tale situazione rende difficile alle Forze dell'ordine il compito di vigilanza e controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell'evasione fiscale sia in quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro. Del resto, l'11 aprile 2012 la Commissione europea aveva presentato una [relazione \(COM\(2012\)168\)](#) sull'applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (terza direttiva antiriciclaggio). La relazione - così come la successiva relazione della competente Commissione del Parlamento europeo, per le quali v. pagine 77 e 81 del presente *dossier* - affronta anche il tema del commercio di pietre e metalli preziosi, sottolineando il rischio che la criminalità approfitti dell'assenza in alcuni Stati membri degli obblighi di adeguata verifica della clientela per riciclare i proventi di attività criminose in questo settore.

In materia fiscale sono state avanzate richieste di chiarimento sul regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare nel caso di acquisto di tali oggetti con particolare riferimento alla fatturazione con inversione contabile (*reverse charge*) di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Infatti è divenuto ormai frequente il caso di operatori al dettaglio che, acquisito da soggetti privati un oggetto usato in oro, pietre o metalli preziosi, a prescindere dallo stato in cui esso si trova, invece di destinarlo nuovamente alla vendita al dettaglio decidono - per motivazioni diverse (o perché obsoleto e, pertanto, non più rispondente alle

richieste del mercato, o perché avariato o in stato di rottame) - di venderlo a un operatore industriale (ad esempio un banco dei metalli) che procederà alla successiva fusione e all'estrazione dell'oro, delle pietre o dei metalli preziosi per destinarli ad ulteriori lavorazioni. Eppure, per la cessione di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi, vi è la possibilità di evitare l'assoggettamento alla categoria "oro da investimento" o a quella di "oggetti d'oro" (come disciplinata dalla normativa vigente e come precisato della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 161/E). La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 375/E del 2002, per esempio, disciplina diversamente (come "oro industriale") la *"vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato"*. Alle industrie operanti esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi – senza svolgimento attività di commercializzazione di gioielli - l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante *reverse charge* (ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972).

II. Regolamentazione dell'identificazione dei materiali gemmologici o preziosi

Per quanto concerne la definizione delle gemme, attualmente, non esiste alcuna regolamentazione nazionale o comunitaria, mentre per quanto riguarda i metalli preziosi la disciplina vigente è attualmente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (di seguito D.Lgs.) – adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128⁹, – e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 (di seguito DPR), recante il relativo regolamento di attuazione¹⁰.

⁹ L'art. 42 della L. 128/1998 ha delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale; b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea; c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali. Si ricorda che la L. 46/1968 è stata abrogata dall'art. 28 del D.Lgs. 251/1999.

¹⁰ D.P.R. 150/2002 pubblicato sulla *GU* il 25 luglio 2002.

Si ricorda come all'origine dell'adozione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, vi fosse l'esigenza per il nostro Paese di adeguare la normativa allora vigente in materia - ossia la legge 30 gennaio 1968, n. 46, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 - al principio comunitario del mutuo riconoscimento e ai criteri espressi da una proposta di direttiva intesa ad armonizzare¹¹ la legislazione degli Stati dell'Unione europea, al fine di assicurare il libero scambio intracomunitario degli oggetti in metallo prezioso.

Tale adeguamento normativo si era necessario alla luce del parere motivato emesso l'8 marzo 1996 dalla Commissione europea in relazione alla citata previgente disciplina in materia di metalli preziosi, la quale conteneva disposizioni in contrasto con gli artt. 30-36 del Trattato CE e atte a ostacolare la commercializzazione in Italia di oggetti importati da un altro Stato membro. In particolare, le censure comunitarie erano rivolte alla disciplina nazionale laddove essa: ammetteva l'utilizzazione dei soli titoli di metalli preziosi previsti dalla legislazione nazionale, ad esclusione di alcuni altri comunemente impiegati nel commercio intracomunitario; prevedeva che il punzone di titolo venisse in linea di massima apposto dall'importatore, senza riconoscere la validità dei punzoni di contenuto equivalente ed egualmente comprensibili apposti conformemente alle normative di altri Stati membri; prevedeva che gli oggetti preziosi importati dovessero essere muniti del marchio di responsabilità del fabbricante munito di legale rappresentante in Italia.

I metalli definiti preziosi sono il platino, il palladio, l'oro e l'argento (*cfr.* art. 1 D.Lgs. e art.1, lett. b) del DPR).

¹¹ Si rammenta altresì, in tema di armonizzazione, la norma tecnica UNI EN 10245, che riguarda la nomenclatura dei materiali gemmologici; essa stabilisce le denominazioni da usare per distinguere i diversi materiali gemmologici e si applica in tutti i casi nei quali vengono impiegati o citati i materiali gemmologici. Secondo la direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 1998, "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO); norma europea (EN); norma nazionale (UNI). Pertanto le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza ecc. Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, documenti normativi che definiscono le caratteristiche di prodotti e processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. Le norme tecniche sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche. In Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO e IEC International Electrotechnical Commission). Le norme tecniche assumono un carattere di documenti cogenti qualora le Pubbliche Amministrazioni, ritenendole determinanti in materia di sicurezza del lavoratore, del cittadino o dell'ambiente, le richiamino nei documenti legislativi.

Gli oggetti in metallo prezioso e le loro leghe, fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica italiana, debbono essere a titolo legale e portare impresso, prima di essere posti in commercio:

- il titolo in millesimi del fino contenuto;
- il marchio di identificazione dell'azienda produttrice.

È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli recati dalle disposizioni in esame (artt. 2 e 4 del D.Lgs.).

Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per esser posti in commercio sul territorio della Repubblica Italiana, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello prescritto dalla norma italiana e che sia comprensibile per il consumatore finale.

Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica Italiana, devono essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore¹² (art. 5 D.Lgs.).

Il regolamento di attuazione ha poi fissato le caratteristiche della tabella di comparazione che deve essere esposta, al fine di una corretta informazione al consumatore, da chiunque vende al dettaglio gli oggetti in metallo prezioso importati (art.5, comma 4, del D.Lgs.; art. 4, comma 7, all. 1 del DPR).

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi. Il titolo indica dunque quante parti su mille della lega sono costituite dal metallo prezioso.

I titoli legali da garantire a fusione per ogni parte degli oggetti sono i seguenti:

- Oro Au 750 - 585 - 375
- Argento Ag 925 - 800
- Platino Pt 950 - 900 - 850

¹² Il D.Lgs. in commento, in deroga alla previsione sopra citata, per la quale gli oggetti in metallo prezioso importati da uno Stato estero non appartenente all'UE o allo Spazio economico europeo, debbono riportare tra l'altro il marchio di identificazione dell'importatore, prevede una norma di reciprocità per cui gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempre che i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal decreto in esame (art.5, comma 3).

- Palladio Pd 950 - 500.

È sempre ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato in tabella per ciascun metallo.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati per le materie prime e sui titoli legali per gli oggetti finiti, ad eccezione dei seguenti casi:

a) negli oggetti di platino o di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;

b) negli oggetti di platino o di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;

c) negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e marchiati 753 è ammessa la tolleranza di 3 millesimi (art. 3 del D.Lgs.).

Il regolamento fissa i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, distinguendo per ciascuna tipologia di metallo prezioso. Fissa altresì la misura¹³ massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime (art. 3, comma 5, del D.Lgs.; art. 11 e all. II, del DPR).

È consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti, ai fini sia dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo (paesi UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein), sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, purché tali titoli siano previsti dalla normativa del paese di esportazione (art. 6 del D.Lgs.).

Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno domanda alla Camera di commercio competente in base al territorio in cui la aziende hanno sede legale, la quale tiene il "Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione" al quale devono iscriversi:

¹³ In tema di misure, peraltro, si segnala che l'articolo 27, comma 36 della legge n. 99/2009 ha soppresso il Comitato centrale metrico; ai sensi del successivo comma 37, laddove per disposizione di legge o di regolamento si preveda l'acquisizione del parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Si ricorda che, secondo l'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, svolgono le funzioni di istituti metrologici primari l'I.N.R.I.M («Istituto nazionale di ricerca metrologica», ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nei campi della metrologia) che è nato dalla fusione dell'istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» e dell'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris», e l'ENEA per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti. Per quanto riguarda le associazioni, si ricorda che Assicor è l'Associazione Intercamerale di Coordinamento per lo Sviluppo Produttivo dell'Oreficeria, Argenteria ed Affini, che mira alla collaborazione tra tutti i protagonisti di un segmento di mercato, in particolare sistema camerale ed associazioni nazionali di categoria. Nel settore esistono molte associazioni a livello locale e di distretto, come l'AOV (Associazione Orafa Valenzana), l'Associazione Orafa Lombarda, l'Associazione Orafa Arezzo, ASSOCORAL (associazione produttori coralli cammei e materie affini), Collegio Italiano Gemmologi, Confindustria Federorafafi (Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti Aderente a Confindustria), Associazione Italiana Artigiani Orafi Argentieri Orologiai ed affini, unione nazionale CNA artistico e tradizionale, unionorafafi-confafapi (unione nazionale della piccola e media industria orafa e argentiera), e molte altre.

a) coloro che vendono oro, argento, platino e palladio in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a) (artt. 7 e 14 D.Lgs.)¹⁴.

Il "Registro" trova puntuale disciplina nel capo IV del DPR.

La Camera di commercio, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso (art. 10 D.Lgs.). Le matrici sono depositate presso le Camere di commercio competenti per territorio.

Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono individuate nel Regolamento attuativo (art. 8, comma 1 D.Lgs.). Nello specifico, il marchio è costituito da un'impronta poligonale recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria del marchio da parte della Camera di commercio, nonché la sigla della provincia ove l'azienda ha la propria sede legale (art.8, comma 2 e 3 del D.Lgs.; art.1, lett. d), art. 12 e all. 3 del DPR).

Le aziende assegnatarie del marchio sono tenute ad imprimere sugli oggetti realizzati in metallo prezioso il proprio marchio di identificazione, oltre a quello indicante il titolo del metallo. Il marchio ed il titolo devono essere impressi sulla parte principale dell'oggetto, ove ciò non sia possibile, su di una piastrina dello stesso metallo dell'oggetto unita ad esso mediante saldatura (art. 8, co. 6 e 7 del D.Lgs.).

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente. Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, ad eccezione di quelle di peso inferiore ad un grammo (art. 8, co. 8 e 9 D.Lgs. e art. 20, co. 3 DPR).

¹⁴ Alla domanda è allegata copia della licenza all'esercizio dell'attività di fabbricazione di oggetti preziosi rilasciata dal questore, ex art. 127 T.U.L.P.S , r. d n. 773 del 18 giugno 1931. La licenza non è peraltro richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane. Oltre a questa, il richiedente deve allegare la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di euro 65,00 per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per Laboratori annessi ad aziende commerciali; euro 258,00 per aziende industriali; euro 516,00 per aziende industriali con oltre 100 dipendenti. Il marchio viene dato in concessione ed è soggetto a rinnovo annuale previo pagamento di un diritto pari alla metà di quelli di cui sopra che deve essere versato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per gli inadempienti si applica l'indennità di mora pari a 1/12 del diritto annuo dovuto per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento. Trascorso un anno senza che il pagamento sia stato effettuato, il Servizio Metrico provvede al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal Registro degli assegnatari dei marchi, dandone comunicazione al questore perché si provveda al ritiro della licenza di pubblica sicurezza. Il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione è pubblico ed è aggiornato a cura della camera di commercio competente e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche per via telematica ed informatica (art. 14, co. 3 e 4).

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi. In questo caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni adatte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione (art. 15, co. 2 e artt. 36 e 37 del DPR).

Lo stesso obbligo di indicazione del titolo e del marchio sussiste nei casi particolari di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedono l'introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al divieto in tal senso previsto dal D.Lgs. in commento (art. 8, co. 10 e art. 15, co. 3). Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate (artt. 38-40 DPR).

È vietato comunque imprimere indicazioni di titoli in millesimi ed in carati, nonché altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati argentati, ovvero placcati (art. 15, co. 1 D.Lgs.).

I titolari di marchi di identificazione - previa autorizzazione scritta - possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, a loro volta titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo (art. 17 D.Lgs.).

I commercianti all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di controllare che la merce acquistata sia rispondente alle indicazioni riportate nei documenti di trasporto o similari, nonché devono accertare la presenza e la leggibilità del marchio d'identificazione e del titolo impressi sugli oggetti (art. 41 DPR).

Il rivenditore risponde comunque verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa (art. 16 D.Lgs.).

Marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere indicazioni atte ad ingenerare equivoci con il marchio ed il titolo stesso (art. 9 D.Lgs.). Inoltre, a richiesta degli interessati, i metalli e gli oggetti contenenti metalli preziosi possono essere sottoposti a saggio da parte delle Camere di commercio, le quali appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio per il saggio facoltativo (art. 13 D.Lgs.).

I marchi tradizionali e di fabbrica, nonché il marchio per il saggio facoltativo trovano la loro disciplina attuativa nel capo V del DPR.

I titolari di marchio provvedono a far fabbricare i punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi nelle quantità, misure e tipi loro occorrenti, ricavandoli dalle matrici; i punzoni saranno poi muniti, da parte della Camera di commercio, di uno speciale bollo di autenticazione (art. 11 D.Lgs.; art. 15, co. 1 e 7 e all. VI del DPR).

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle Camere di commercio per la deformazione, che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento (art. 29, commi 8 e 10 del D.Lgs.).

Non sono soggetti all'obbligo di apposizione del marchio e del titolo, pur essendo garantiti con modalità previste dal regolamento (artt. 19 e 23 del D.P.R.):

- a) oggetti di peso inferiore a 1 grammo;
- b) semilavorati e lavorati in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
- c) oggetti di antiquariato (riconosciuti da esperti iscritti nei Ruoli periti ed esperti delle CCIAA);
- d) semilavorati e loro leghe, oggetti e strumenti per usi industriali;
- e) strumenti ed apparecchi scientifici;
- f) monete;
- g) medaglie e altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca dello Stato (che appone un suo marchio speciale);
- h) oggetti usati in possesso delle aziende commerciali (descritti nel Registro delle operazioni previsto dall'art. 128 del TULPS¹⁵);
- i) residui di lavorazione;
- j) leghe saldanti a base di argento, platino o palladio (art. 12 D.Lgs.).

La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle Camere di commercio anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista (art. 42, co. 1, del DPR).

Il suddetto personale, agli effetti dell'articolo 57 c.p.p.¹⁶, durante l'espletamento e nei limiti del servizio di controllo per l'applicazione delle norme del decreto in commento, è qualificato ufficiale e agente di polizia giudiziaria. Per esercitare le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria deve comunque aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione e, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, è tenuto ad esibire una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla Camera di commercio di appartenenza (art. 42, co. 2 DPR; art. 20 D.Lgs.). In particolare, il personale della Camera di commercio può effettuare visite ispettive, anche non preannunciate, con facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime e di oggetti in metallo prezioso, allo scopo di:

- a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, per accertarne l'esattezza mediante saggi da eseguirsi presso laboratori delle camere di commercio;

¹⁵ L'art. 128 Tulpas prevede, in particolare, che i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi debbano tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni sono compiute. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

¹⁶ L'art. 57 c.p.p. definisce gli ufficiali e gli agenti polizia giudiziaria, prevedendo in particolare al comma 3, che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p..

b) prelevare campioni di semilavorati ed oggetti già marchiati e pronti per la vendita (prodotti finiti), per accertare l'esattezza del titolo legale;

c) verificare l'esistenza della dotazione di marchi d'identificazione e controllarne l'autenticità e la perfetta idoneità all'uso (art. 21 del D.Lgs.).

Al termine delle operazioni di controllo si redigono i seguenti documenti:

a) verbale di ispezione;

b) verbale di prelievo campioni;

c) modulo di identificazione dei campioni.

I campioni prelevati vengono sigillati in apposite buste controfirmate dalle parti, ed inviati al laboratorio (artt. 43-47 DPR).

I saggi sono eseguiti con le modalità previste nel regolamento di attuazione (art. 44 e all. X del DPR), non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati (art. 22 del D.Lgs.).

I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano conformi alle prescrizioni della normativa in commento (art. 23 D.Lgs.).

Per quanto concerne i laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo, questi devono essere abilitati dalle Camere di commercio¹⁷, o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali; devono inoltre offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale, con particolare riferimento al settore orafa argentiero, per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.

La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati sono esercitati dalle Camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento (art. 18, co. 1, 2 e 5 D.Lgs.).

Al fabbricante o al suo mandatario è data facoltà di chiedere una certificazione aggiuntiva rilasciata dai laboratori suddetti, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti, che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi (art. 19 D.Lgs.)¹⁸.

¹⁷ La domanda di abilitazione è presentata alla Camera di commercio competente per territorio, ed è corredata della documentazione comprovante:

a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;

b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.

Al personale del laboratorio abilitato è inoltre fatto divieto di: esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o società con terzi, qualsiasi attività di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi; eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso. Il personale è inoltre tenuto al rispetto del segreto professionale (art. 18, co. 3 e 4).

¹⁸ I criteri per l'individuazione degli organismi atti al rilascio di certificazioni aggiuntive al fabbricante o al suo mandatario sono stabiliti nel regolamento (artt. 48-50 Dpr.). Tali organismi di certificazione svolgono, in particolare, periodicamente, presso il fabbricante, controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità con le quali debbono essere effettuati controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento agli artt. 51-54. Si segnala in proposito che attualmente l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento

Ai produttori, importatori e commercianti è fatto divieto di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

Ai commercianti è inoltre fatto divieto di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale. Il divieto non riguarda i prodotti commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, i prodotti importati da paesi non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché i prodotti non soggetti all'obbligo di marchio di identificazione. Per tali prodotti vigono specifiche disposizioni (cfr. *supra* artt. 5 e 12 D.Lgs.).

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo (art. 24 D.Lgs.).

Il quadro sanzionatorio delineato dall'articolo 25 del D.Lgs. è stato mutuato dalla legge del 1968¹⁹ e risulta incentrato su sanzioni amministrative pecuniarie.

è ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento - nato dalla fusione di SINAL e SINCERT. Si ricorda infatti che l'articolo 4 della legge n. 99/2009 reca disposizioni in merito all'attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti. In particolare essa prevede che il Ministro dello sviluppo economico provveda entro sei mesi, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statuari. Il Ministro dello sviluppo economico con il D.M. 22 dicembre 2009 ha provveduto alla designazione di ACCREDIA quale unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti: Certificazione e ispezione; Laboratori di prova; Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti; Laboratori di taratura. L'accREDITamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico perché gli utenti business e i consumatori finali, ma anche la Pubblica Amministrazione quando ricorre a fornitori esterni, possano fidarsi, fino all'ultimo anello della catena produttiva e distributiva, della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un mercato sempre più globalizzato. L'accREDITamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e Organismi).

¹⁹ La legge n. 46 del 1968, all'articolo 26, prevedeva inizialmente un sistema sanzionatorio basato sul pagamento di un'ammenda da parte di coloro che avessero utilizzato in maniera distorta, ovvero omesso dolosamente, di evidenziare il titolo o il marchio, ovvero che avessero commesso i reati elencati. Tale pena pecuniaria è stata successivamente trasformata in sanzione amministrativa dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed aumentata. La norma è stata poi ripresa, quasi integralmente, dall'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 251 del 1999, che regola il settore in attuazione della delega recata dalla legge comunitaria 1995-1997.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti, qualora il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del decreto n. 251 è così sanzionata:

Le sanzioni previste dall'art. 25, D.Lgs. n. 251/99	
Fattispecie	Sanzione amministrativa
a) detenzione, produzione, importazione e commercio di metalli preziosi senza marchio di identificazione ovvero con marchi contraffatti, non assegnati o scaduti, illeggibili, ovvero senza titolo	Da 154,94 a 1.549,37 euro
b) Produzione di materie prime o oggetti di metallo prezioso con titolo inferiore a quello impresso	Da 309,87 a 3.098,74 euro
c) Commercio o detenzione per la vendita di materie prime o oggetti di metallo prezioso con titolo inferiore a quello impresso (salvo dimostrazione di non essere produttore e di non aver alterato gli oggetti)	Da 77,47 a 774,68 euro
d) Fabbricazione, commercio o detenzione per la vendita di oggetti di metallo comune recanti qualunque titolo e comunque tali da ingenerare confusione con i metalli preziosi ²⁰	Da 30,99 a 309,87 euro
e) Smarrimento dei marchi di identificazione senza tempestiva denuncia alla Camera di commercio	

Il successivo articolo 26 del D.Lgs. prevede, in caso di condanna penale, la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza nonché, in caso di recidiva, la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di preziosi per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

²⁰ La stessa sanzione è prevista anche per l'inosservanza delle disposizioni sul marchio di identificazione, sui marchi di fabbrica, sugli oggetti placcati, sui semilavorati nonché per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento attuativo.

ATTIVITÀ EUROPEA



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.4.2012
COM(2012) 168 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di
finanziamento del terrorismo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(...)

2.3.2. *Ampliare il campo d'applicazione al di là degli attuali enti obbligati*

- (a) ***Il settore del gioco d'azzardo:*** la terza direttiva antiriciclaggio include i casinò nel campo d'applicazione, senza però fornirne una definizione. La direttiva interessa anche le attività “esercitate su internet” (considerando 14) ossia anche i casinò *on-line*. Dalle consultazioni è emerso un sostegno generale a favore di una definizione più ampia di gioco d'azzardo nella direttiva, ma il campo d'applicazione preciso dovrebbe essere definito in base al rischio a livello nazionale. Si potrebbero comprendere nella direttiva i giochi d'azzardo che comportano rischi più elevati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, evitando invece d'imporre oneri eccessivi alle attività a minor rischio.

I servizi della Commissione prevedono di adottare un piano d'azione sui giochi d'azzardo *on-line* nel 2012, e sarà quindi opportuno garantire un approccio coerente tra tutte le iniziative proposte contro il riciclaggio in questo settore e le revisioni della terza direttiva antiriciclaggio.

- (b) ***Altri tipi di agente finanziario:*** Nel corso delle consultazioni con gli Stati membri, alcuni tra quelli che hanno risposto hanno suggerito di estendere il campo d'applicazione della direttiva a tutti gli agenti che operano a nome degli enti creditizi e finanziari. Alcuni hanno segnalato l'eventualità di rischi di riciclaggio legati alle attività degli agenti finanziari. Si potrebbe tener conto del ruolo degli agenti, sia operanti per conto proprio o nell'ambito degli obblighi applicati agli enti creditizi e

finanziari, in particolare laddove offrono servizi finanziari transfrontalieri (questo aspetto è ulteriormente sviluppato nel punto 2.10 Vigilanza).

- (c) **Banche centrali nazionali:** nel corso delle consultazioni si è proposto di applicare espressamente la direttiva alle banche centrali, ampliandola in modo che tenga conto della specificità delle loro operazioni, della vigilanza e della necessità di salvaguardarne l'indipendenza.
- (d) **Agenti immobiliari/di locazione:** L'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera d), include gli agenti immobiliari nel campo d'applicazione della direttiva senza però definirne le attività. Per quanto riguarda le attività degli agenti di locazione dati concreti indicano che questo settore è vulnerabile al riciclaggio. Le norme GAFI rivedute tacciono in materia. Durante le consultazioni con gli Stati membri, si è proposto di valutare se la direttiva debba essere applicata espressamente agli agenti di locazione.
- (e) **Commercianti di pietre e metalli preziosi:** la norma generale dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera e), che recita "altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR" interessa i commercianti di pietre e metalli preziosi. Il considerando 18 contiene inoltre un riferimento specifico ad essi. Alla Commissione sono pervenuti i timori di alcune parti interessate del settore privato secondo le quali la criminalità approfitta dell'assenza in alcuni Stati membri degli obblighi di adeguata verifica della clientela per riciclare i proventi di attività criminose in questo settore.

Si potrebbe valutare se occorrono misure per far fronte ai rischi specifici di riciclaggio/finanziamento del terrorismo in questo settore.

- (f) **Deroghe:** secondo l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono decidere di escludere dall'ambito di applicazione le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi. Le norme GAFI rivedute stipulano che il trasferimento di denaro o valori non può beneficiare di tale deroga.

Si potrebbe modificare la direttiva affinché tenga conto della revisione GAFI.



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro

1.2.2013

DOCUMENTO DI LAVORO

sul Riciclaggio di denaro

Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro

Relatore: Salvatore Iacolino

DT\925991IT.doc

PE504.311

IT

Unita nella diversità

IT

SOMMARIO

- I. Introduzione: ambito e finalità del presente documento.
- II. Il riciclaggio di denaro: definizione, tecniche frequenti e strumenti di contrasto.
- III. Il quadro legislativo internazionale.
- IV. Gli strumenti di contrasto al riciclaggio in vigore a livello europeo.
- V. Alcune esperienze nazionali.
- VI. Raccomandazioni finali.

Con l'elaborazione dei tre documenti di lavoro dedicati rispettivamente alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro si conclude la fase preliminare alla stesura della relazione intermedia e della relazione finale della nostra Commissione.

Con il presente documento, che attinge al prezioso contributo offerto dalle audizioni pubbliche e dalle missioni conoscitive svolte dalla nostra Commissione, il vostro Relatore intende affrontare il tema del riciclaggio di denaro e analizzarne la diffusione a livello degli Stati membri e dell'Unione europea, nonché esplorare le soluzioni legislative più adatte a prevenire e a combattere tale fenomeno.

II. Il riciclaggio di denaro: definizione, tecniche frequenti e strumenti di contrasto.

Benché non vi sia unanimità fra gli esperti, si può ragionevolmente ritenere che il riciclaggio di denaro abbracci *tutte quelle operazioni volte a mascherare la provenienza illecita di capitali e ad attribuire ad essi una parvenza di legittimità allo scopo di facilitarne il successivo reinvestimento nell'economia lecita*. Il fenomeno presenta in realtà profili che spesso sfuggono all'osservazione, e ciò, da un lato, per la difficoltà di quantificare flussi finanziari che, avendo di per sé natura illecita, restano in gran parte occulti, e, dall'altro, per la crescente complessità e opacità delle tecniche di riciclaggio.

Il Fondo Monetario Internazionale riteneva già nel 1996 che i flussi di denaro riciclato su scala planetaria fossero compresi fra il 2% e il 5% dell'allora PIL globale¹. Più di recente, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ritiene che, se a livello planetario i proventi di attività illecite ammontano a circa il 3,6% del PIL globale (vale a dire a circa 2100 miliardi di dollari USA nel 2009), i flussi di denaro riciclato oggi nel mondo si attestano intorno al 2,7% del PIL globale (vale a dire circa 1600 miliardi di dollari USA nel

¹ Il dato è ancora riportato in World Bank-International Monetary Fund, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism* (2006), reperibile su http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf.

2009)². Si tratta di dati allarmanti se si pensa che essi equivalgono ad altrettante risorse sottratte allo sviluppo economico e al benessere dei cittadini³.

Il riciclaggio è collegato alle attività tipiche della criminalità organizzata (traffico di droga, di armi, di esseri umani, contrabbando, estorsioni ecc.), ma spesso si colloca in stretta contiguità anche con la corruzione, la frode e l'evasione fiscale.

Le operazioni di riciclaggio si articolano tipicamente in tre fasi: 1) il collocamento (*placement*) nel sistema finanziario dei fondi (solitamente liquidi) derivanti da attività illecite; 2) l'occultamento (*layering*) della provenienza illecita dei capitali attraverso i metodi più vari; 3) l'integrazione (*integration*) dei fondi che, depurati da ogni loro collegamento con precedenti attività criminali, sono reinseriti nel normale circuito economico.

Un allegato al presente documento illustra alcune delle principali tecniche di riciclaggio. Le più moderne si servono principalmente delle banche e delle altre istituzioni finanziarie (assicurazioni, servizi di cambiavalute e di trasferimento di denaro, intermediari finanziari ecc.), spesso avvalendosi anche dei vantaggi derivanti da investimenti in paradisi fiscali e/o in Paesi caratterizzati da un segreto bancario impenetrabile.

Sommamente sofisticate sono, in particolare, le tecniche di riciclaggio che sfruttano le possibilità offerte dai mercati finanziari internazionali, nei quali le transazioni effettuate giornalmente hanno valori talmente elevati che le operazioni di riciclaggio - benché ripetute più volte al giorno e su più mercati - possono benissimo passare inosservate⁴.

In effetti, come è possibile riciclare fondi illeciti, è altrettanto possibile fare affidamento sulla collaborazione (deliberata o inconsapevole) di banche, assicurazioni, intermediari finanziari e varie altre categorie professionali. Da un lato, pertanto, occorre prevenire che le organizzazioni criminali si servano di meccanismi economici di per sé leciti per perseguire i propri fini illeciti; dall'altro, è necessario combattere le varie forme di connivenza dei "colletti bianchi" strumentali alle attività di riciclaggio.

I professionisti dei settori interessati dovrebbero essere obbligati ad un esercizio stringente della dovuta diligenza nei confronti della clientela, ma anche nei confronti dei propri

² Il dato è riportato in UNODC, *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes - Research report* (2011), reperibile su http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf. Ricordiamo poi lo studio congiunto della Commissione europea e di Eurostat, che peraltro rappresenta solo una prima analisi parziale e che si sofferma piuttosto su indicatori quali il numero delle segnalazioni di transazioni sospette o quello delle sentenze di condanna: *Money laundering in Europe - Report of work carried out by Eurostat and DG Home Affairs* (2010), reperibile su http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-10-003-EN.PDF.

³ Nell'audizione del 23 gennaio 2013, il Commissario Algirdas Šemeta ha rivelato che la frode fiscale e l'evasione fiscale in Europa si aggirano attualmente intorno ai mille miliardi di euro, con la conseguenza che un cittadino europeo viene privato ogni anno di circa 2000 euro. Questi mancati introiti potrebbero essere destinati a promuovere la crescita economica e il benessere sociale.

⁴ Si calcola che i mercati finanziari internazionali conoscono flussi di circa 10.000 miliardi di dollari al giorno. Si deve, tuttavia, rilevare che il collocamento di fondi sui mercati finanziari rappresenta più spesso la fase intermedia o la fase finale del riciclaggio, poiché, fatta salva la loro eventuale complicità, difficilmente gli intermediari autorizzati accetterebbero somme importanti in denaro contante (il cui occultamento è invece la principale finalità di chi dispone di proventi illeciti).

dipendenti e di tutti quei soggetti con cui si hanno relazioni d'affari (fornitori, collaboratori esterni ecc.), perché si possa arginare ogni rischio di infiltrazione criminosa⁵. Secondo uno studio elaborato su incarico della Commissione europea⁶, il numero delle segnalazioni effettuate nella maggior parte dei soggetti non finanziari negli Stati europei è molto basso. Il vostro Relatore raccomanda quindi il potenziamento dei meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette, anche attraverso l'introduzione di codici etici e/o di autoregolamentazione per le professioni interessate⁷.

Il vostro Relatore, inoltre, ritiene che siano maturi i tempi per una riflessione sull'uso dei nuovi metodi di pagamento (carte prepagate, carte di credito o di debito, servizi bancari online ecc.), al fine di ridurre i rischi di abusi legati alle loro caratteristiche di virtualità ed anonimato, e, parimenti, per una limitazione del denaro contante e di altri strumenti di pagamento al portatore che rendono più complessa la tracciabilità delle operazioni.

In particolare, si potrebbero limitare la capacità e le funzioni delle carte prepagate (mediante meccanismi di verifica dell'identità dei titolari e di collegamento delle carte ad un conto in banca, l'imposizione di limiti all'importo contenuto, alla frequenza delle operazioni, al numero di carte detenibili). Al tempo stesso, ci si potrebbe servire delle nuove tecnologie di pagamento proprio per combattere il riciclaggio⁸. L'uso delle carte di credito o di debito andrebbe quindi incoraggiato, proprio nella misura in cui esse rispondono all'esigenza di contrastare l'anonimato attraverso il collegamento necessario ad un conto in banca.

Nel contributo tematico sulle relazioni fra riciclaggio, banche e finanza, l'On. Borghezio ricorda che la regolamentazione in uso in molte sale giochi consente, con estrema facilità e anonimamente, di ottenere un rimborso di denaro pulito dopo aver introdotto nelle macchine denaro sporco. Si tratta di una possibilità di riciclaggio che vale, con preoccupante ampiezza, anche per il gioco d'azzardo online⁹ e pertanto sarebbe auspicabile un quadro di riferimento normativo armonizzato a livello europeo in materia di gioco d'azzardo e relative licenze e controlli.

Il collega Borghezio approfondisce altresì il tema della tracciabilità del denaro contante, con particolare riferimento alla pratica illegale del trasporto "fisico" transfrontaliero di somme di denaro da parte di corrieri. In generale, standard elevati di trasparenza - sia nei mercati finanziari che nel settore bancario - e il rafforzamento dei meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette sono la premessa per una reale tutela della stabilità dei sistemi economici e finanziari.

⁵ È la nota regola delle 3 K: *Know your customers, Know your suppliers e Know your employees*.

⁶ Deloitte, *Final Study on the Application of the Anti- Money Laundering Directive*, 2010

⁷ L'importanza del tema non è ignota alla Commissione europea, che, nella sua Relazione dell'11 aprile 2012 sull'applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (COM (2012) 168 def.), si è soffermata in particolare sulla segnalazione di operazioni sospette da parte degli avvocati e degli altri esponenti delle professioni legali.

⁸ Anche il GAFI (v. più avanti, al par. successivo) si è espresso in termini analoghi nella sua relazione *Money Laundering Using New Payment Methods* dell'ottobre 2010, nonché già nelle sue relazioni annuali del 1997-1998 e del 1998-1999.

⁹ V. allegato I.

Occorre poi insistere sulla criminalizzazione del cd. autoriciclaggio, cioè del riciclaggio compiuto dallo stesso autore dei reati che gli hanno assicurato un provento da riciclare. Tale condotta, infatti, è spesso considerata come un *post factum* non punibile perché avrebbe una funzione puramente ancillare rispetto al reato principale che permette di conseguire un profitto¹⁰. In realtà, ciò non sembra corrispondere alle effettive dinamiche della criminalità organizzata, per la quale ogni attività - dal reclutamento di affiliati al riciclaggio di proventi criminosi - è sempre finalizzata all'affermazione del proprio potere e alla realizzazione di un profitto. Occorrerebbe, pertanto, poter sanzionare qualunque loro manifestazione criminosa¹¹.

Spesso le operazioni di riciclaggio prevedono triangolazioni da o verso paradisi fiscali¹². Si impongono allora misure volte ad assicurare norme minime di buona *governance* in materia fiscale anche e soprattutto in quegli ordinamenti a fiscalità privilegiata, in particolare attraverso iniziative congiunte degli Stati membri in ordine alle rispettive relazioni con i Paesi terzi aventi natura di paradisi fiscali¹³.

L'On. Tavares, nel relativo contributo tematico sulla relazione tra riciclaggio di denaro, paradisi fiscali ed evasione, ha illustrato come le politiche antiriciclaggio e il contrasto ai reati fiscali possano concorrere reciprocamente alla limitazione dei predetti fenomeni criminali, come nel caso del controllo di trasferimento di patrimoni verso i paradisi fiscali, potendo considerare queste operazioni come reato presupposto al riciclaggio.

Il collega suggerisce la creazione di un quadro di contrasto comune a reati come la frode fiscale, i reati finanziari, la criminalità organizzata e il riciclaggio che - pur avendo natura e profili giuridici differenti - potrebbero beneficiare di strumenti di indagine e azioni di polizia comuni, sostenute da coerenti accordi internazionali con i Paesi terzi.

Fra i possibili strumenti di contrasto, infine, va menzionato il recente sviluppo concernente la realizzazione di un'unione bancaria, in particolare mediante l'attribuzione alla Banca centrale europea di nuovi compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale sui maggiori enti creditizi degli Stati membri. Il vostro Relatore ritiene, infatti, che il nuovo impianto debba

¹⁰ Secondo una impostazione, se il riciclaggio è commesso dallo stesso autore del reato presupposto non si avrebbe un secondo comportamento, bensì la prosecuzione di una condotta precedente.

¹¹ Va ricordato che alcuni strumenti internazionali (su cui v., in generale, il par. seguente), pur imponendo l'obbligo di incriminazione delle condotte di riciclaggio, consentono alle singole legislazioni nazionali di escludere la configurabilità del riciclaggio in capo a coloro che hanno commesso il reato presupposto (v., per esempio, gli artt. 9, par. 2, lett. b), della Convenzione di Varsavia e 6, par. 2, lett. e) della Convenzione di Palermo). Dal canto suo, ancorché ai soli fini della segnalazione di operazioni sospette e delle altre misure ispirate alla cd. *due diligence*, la normativa dell'Unione europea (su cui v., più ampiamente, al par. IV) accoglie una definizione di riciclaggio tale da includervi anche l'autoriciclaggio.

¹² L'evasione fiscale e il riciclaggio, pur integrando fattispecie criminose diverse, sono spesso accomunati dal fatto che le tecniche ed i canali utilizzati per evadere il fisco sono simili se non identici a quelli impiegati nel riciclaggio per occultare l'origine illecita dei capitali. Inoltre, molti ordinamenti considerano l'evasione fiscale come reato presupposto del riciclaggio.

¹³ Di ciò ha recentemente preso atto anche la Commissione europea nella sua Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 dicembre 2012 - Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM (2012) 722). In particolare, la Commissione raccomanda agli Stati membri misure quali l'eventuale iscrizione delle giurisdizioni non conformi in una lista nera, la rinegoziazione, sospensione o conclusione delle convenzioni sulla doppia imposizione e il distacco di propri esperti per assistere le amministrazioni fiscali dei paesi terzi che si impegnano a rispettare le norme minime di buona *governance* ma necessitano di assistenza tecnica.

essere rafforzato anche allo scopo di perseguire finalità di supervisione bancaria e finanziaria e di lotta al riciclaggio di denaro¹⁴.

III. Il quadro legislativo internazionale.

Il primo intervento legislativo a livello internazionale è stato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988. Si tratta del primo strumento internazionale ad offrire una definizione di riciclaggio di denaro (in particolare dei proventi del narcotraffico, v. art. 3, par. 1, lett. b), della Convenzione) che servirà da base per gli sviluppi normativi che seguiranno. La Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri e dall'Unione europea in quanto tale.

La successiva Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (la cd. Convenzione di Palermo, adottata il 15 novembre 2000) e i relativi Protocolli introducono un obbligo di incriminazione del riciclaggio che non presuppone più soltanto il traffico di stupefacenti, ma abbraccia diverse altre ipotesi (art. 6). Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri (eccezion fatta per la Repubblica ceca) e dall'Unione europea in quanto tale.

Il Consiglio d'Europa, che si era già interessato alla materia con la Raccomandazione n. R (80) 10, adottata il 27 giugno 1980, ha promosso la conclusione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, aperta alla firma a Strasburgo l'8 novembre 1990, nella quale si ampliava la definizione di riciclaggio contenuta nella Convenzione dell'ONU del 1988 per includervi più reati presupposto e preparare così la strada alla citata Convenzione di Palermo. La Convenzione di Strasburgo è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

La successiva Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, ha ulteriormente aggiornato ed ampliato la Convenzione di Strasburgo al fine di colpire non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione considera l'accesso alle informazioni relative alle risorse finanziarie delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, come un mezzo fondamentale per il loro contrasto. La Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, occorre poi menzionare il meccanismo di monitoraggio indipendente rappresentato dal Comitato di esperti sulla valutazione delle

¹⁴ È bene ricordare che, all'originaria proposta della Commissione europea (v. COM(2012) 511 def.), la relazione dell'On. Thyssen ha aggiunto un considerando 22bis ("È opportuno che la BCE si coordini pienamente con le autorità nazionali responsabili di garantire un'elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro"). Tuttavia, il testo su cui il Consiglio ha espresso il suo accordo finale (v. doc. 17812/12 adottato il 12 dicembre 2012), ha preferito conservare l'approccio originario della proposta, per la quale anzi "occorre lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: (...) prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" (considerando 22).

misure di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (MONEYVAL). Si tratta di una struttura di analisi permanente chiamata ad assicurarsi che gli Stati aderenti adottino misure efficaci per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e che rispettino le norme internazionali vigenti in materia. Sono membri di MONEYVAL i seguenti Stati membri dell'Unione europea (che comunque vi partecipa mediante osservatori della Commissione europea e del Consiglio): Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Il quadro internazionale è, soprattutto, caratterizzato dalle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (*Groupe d'action financière* - GAFI o *Financial Action Task Force* - FATF), organismo intergovernativo istituito nel 1989 a Parigi in seno al G7 ed oggi composto da 36 membri. Le quaranta Raccomandazioni del GAFI, pubblicate nel 1990 e successivamente aggiornate a più riprese (da ultimo, nel febbraio del 2012) ed estese alla lotta al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi distruzione di massa mediante nove Raccomandazioni speciali adottate nel 2001 e nel 2004, sono prive di carattere vincolante. Esse, tuttavia, rappresentano forse il tentativo più riuscito di offrire una risposta coordinata ed efficace a certi fenomeni criminosi. Oltre alla Commissione europea, hanno aderito al GAFI Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia. Hanno, inoltre, lo statuto di osservatori la Banca centrale europea, Europol ed Eurojust. Il Consiglio d'Europa, rappresentato da MONEYVAL, è membro associato.

IV. Gli strumenti di contrasto al riciclaggio in vigore a livello europeo.

Il primo, decisivo intervento è rappresentato alla Direttiva 91/308/EEC del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, che ancorava il riciclaggio principalmente ai proventi dei reati in materia di stupefacenti.

Con la successiva Direttiva 2001/97/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, veniva innanzitutto esteso l'ambito soggettivo di applicazione (includendovi gli agenti immobiliari, i notai e gli altri liberi professionisti legali e le case da gioco) e veniva, inoltre, ampliata la nozione di riciclaggio, che non si riferiva più soltanto ai proventi del narcotraffico.

La Direttiva 2005/60/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, adottata sulla base delle raccomandazioni del GAFI, ha esteso ulteriormente il novero dei soggetti obbligati e introdotto la nozione di "persona politicamente esposta". Viene sviluppato, in particolare, il concetto di "approccio basato sul rischio", così da graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo rafforzato o semplificato a seconda del rischio di riciclaggio concretamente prevedibile. È stato inoltre formalizzato l'obbligo per gli Stati membri di istituire un'Unità di informazione finanziaria (UIF) quale autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, analizzare e comunicare le informazioni riguardanti un possibile riciclaggio o un possibile finanziamento

del terrorismo¹⁵. La terza direttiva non opera isolatamente, ma fa parte di un pacchetto di misure legislative intese a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo¹⁶.

De iure condendo, sarebbe opportuno rafforzare la cooperazione internazionale tra le UIF mediante l'armonizzazione dei poteri di cui dispongono a livello nazionale, in particolare permettendo loro di accedere alle informazioni ottenute dagli stessi soggetti obbligati a trasmetterle, eliminando eventuali filtri nella trasmissione delle informazioni e attribuendo alla richiesta di cooperazione da parte della UIF di un altro Stato membro priorità equivalente ad una segnalazione di operazione sospetta effettuata a livello nazionale.

Una definizione uniforme della fattispecie di riciclaggio avrebbe il vantaggio di potenziare il contrasto al fenomeno e facilitare la cooperazione nei casi di operazioni transfrontaliere. In effetti, l'art. 83 TFUE prevede la possibilità per il Parlamento europeo e il Consiglio di stabilire, mediante apposite direttive, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave e a carattere transnazionale (cd. eurocrimini), includendovi proprio il riciclaggio di denaro. Di ciò andrà tenuto conto nella definizione del ruolo e delle competenze della futura Procura europea¹⁷.

V. Alcune esperienze nazionali.

Volendo accennare ad alcune delle variegato soluzioni accolte negli Stati membri¹⁸, si può per esempio ricordare che il ruolo di unità di informazione finanziaria (UIF) viene attribuito ora ad autorità amministrative (ad es.: Belgio, Francia, Grecia), spesso unitamente a compiti di vigilanza bancaria (ad es.: Italia), ora a strutture specializzate delle forze di polizia (ad es.:

¹⁵ Per la verità, l'istituzione delle UIF discendeva già dall'applicazione delle originarie raccomandazioni n. 15 e n. 32 del GAFI ed era già stata oggetto di disciplina in alcuni strumenti internazionali, quali la Convenzione di Palermo (art. 7, lett. b) e la Convenzione di Varsavia (art. 12). A livello dell'Unione europea, la loro cooperazione era già stata prevista dalla Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Dal canto suo, il programma di Stoccolma 2010-2014 invita la Commissione e gli Stati membri a "*sviluppare ulteriormente lo scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria (UIF)*" nella lotta alla corruzione e alla criminalità economica. Va, infine, segnalata l'esistenza del cd. Gruppo Egmont, ovvero di una rete informale delle UIF di circa 120 Paesi, che rappresenta un'importante piattaforma di cooperazione e di scambio di informazioni a livello mondiale.

¹⁶ Si tratta, in particolare, del Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, del Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, della Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e della Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

¹⁷ L'art. 86 precisa, al suo par. 4, che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e consultazione della Commissione, può decidere di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave transnazionale, incluso, dunque, il riciclaggio.

¹⁸ Le informazioni qui riportate sono riprese in larga parte da World Bank, *Preventing Money Laundering and Terrorism Financing. A Practical Guide for Bank Supervisors (2009)*, reperibile su: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2638/488950PUB0mone101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1>.

Austria, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia), ora ad organismi appartenenti all'autorità giudiziaria (ad es.: Lettonia, Lussemburgo, Portogallo), ora, infine, ad entità aventi natura mista (ad es.: Spagna, Cipro).

Nel Regno Unito, la *Financial Services Authority* (FSA) ha compiti in materia di prevenzione della criminalità finanziaria e, in specie, quello di approvare i nomi dei soggetti chiamati a svolgere funzioni societarie particolarmente delicate (cd. *controlled functions*) Fra queste ultime, vi è anche quella di segnalare eventuali operazioni di riciclaggio¹⁹.

In Italia, il programma informatico GIANOS (Generatore indici di anomalia per operazioni sospette), sviluppato in ambito associativo interbancario già nel 1995, è finalizzato a identificare più facilmente le operazioni sospette.²⁰ Dal canto suo, la UIF italiana dispone di un servizio statistico particolarmente avanzato che permette di individuare tendenze e rischi potenziali in materia di riciclaggio, nonché casi singoli che necessitino di ispezioni *in loco*.

In Francia, le banche sono tenute ad inviare annualmente all'*Autorité de contrôle prudentiel* le risposte a questionari specifici che sono oggetto di analisi per stabilire eventuali anomalie nei meccanismi di prevenzione interni alle banche, cui potrebbero fare seguito richieste di chiarimenti o, nei casi più gravi, vere e proprie ispezioni.

Mentre in alcuni ordinamenti (ad es.: Francia, Svezia), vi è un'unica autorità preposta alla vigilanza bancaria e all'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio, in altri (ad es.: Italia, Portogallo) il potere sanzionatorio dell'autorità di vigilanza bancaria è limitato alle deficienze relative all'organizzazione e ai controlli interni, mentre l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di segnalazione spetta piuttosto al Ministero competente.

Nei Paesi Bassi, le autorità amministrative competenti in materia di antiriciclaggio si incontrano regolarmente con le autorità giudiziarie e di polizia specializzate nella lotta alla criminalità finanziaria (in una cooperazione trilaterale detta *Tripartite Overleg*) per individuare la modalità in concreto più efficace per sanzionare la violazione al loro esame, dal momento che il sistema olandese si ispira al principio secondo cui non è possibile punire uno stesso fatto mediante una sanzione penale e, al contempo, mediante una sanzione amministrativa²¹.

In materia di autoriciclaggio, mentre in alcuni ordinamenti di *civil law* (ad es.: Austria, Danimarca, Germania, Italia) tale fattispecie non è punita, dal momento che l'attività di riciclaggio si considera come mera prosecuzione del reato presupposto e da questo assorbita, in altri (ad es.: Belgio, Francia, Grecia, Portogallo, Spagna) essa lo è, come lo è nei Paesi di *common law*, ritenendosi che il bene leso dal reato di riciclaggio - identificato nell'integrità

¹⁹ L'approvazione dei soggetti in questione avviene sulla base di uno scrutinio delle loro caratteristiche di onestà, integrità, reputazione, competenza, capacità e solvibilità personale. Al 31 marzo 2012, si contano 156.164 persone approvate dalla FSA: <http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/annual/ar11-12/app7.pdf>

²⁰ Si stima che GIANOS analizzi mensilmente 30 milioni di operazioni riferibili a 3,5 milioni di clienti e che la maggior parte delle segnalazioni di operazioni sospette trovino la loro origine proprio nelle rilevazioni così effettuate.

²¹ Un altro importante canale di collaborazione fra tutte le autorità coinvolte nel contrasto alla criminalità finanziaria è il *Financieel Expertise Centrum* che dal 1997 promuove lo scambio di informazioni e la realizzazione di progetti comuni per assicurare l'integrità del settore finanziario.

del sistema economico-finanziario legale - differisca sempre dal bene leso dal reato presupposto e che, per tale motivo, l'una e l'altra condotta debbano avere, ciascuna, un'autonoma rilevanza penale²².

VI. Raccomandazioni finali.

Il vostro Relatore ritiene, in conclusione, che una lotta efficace alla riciclaggio di denaro debba ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) creare un quadro legislativo coerente e omogeneo in tutti gli Stati membri che preveda:
 - una definizione comune del reato di riciclaggio;
 - l'incriminazione dell'autoriciclaggio e la previsione di presupposti applicativi uniformi;
 - la previsione, per l'una e per l'altra fattispecie, di livelli sanzionatori proporzionati e dissuasivi;
 - la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dei maggiori strumenti internazionali di cooperazione e di contrasto al riciclaggio;
- b) uniformare i criteri di rilevazione statistica dei fenomeni di riciclaggio come pure i criteri di misurazione dell'efficacia dei dispositivi di contrasto;
- c) armonizzare il ruolo e le competenze delle unità di informazione finanziaria degli Stati membri e rafforzare i meccanismi di cooperazione tra di esse;
- d) incoraggiare l'uso dei mezzi elettronici di pagamento per assicurare la tracciabilità delle operazioni e il loro collegamento ad un conto bancario riferibile ad una persona fisica; limitare nel contempo l'uso di denaro contante e di altri strumenti di pagamento al portatore;
- e) introdurre misure volte a prevenire l'anonimato nei giochi d'azzardo online, a permettere l'identificazione dei server che li ospitano e ad elaborare sistemi informativi che permettano la tracciatura completa delle movimentazioni di contante effettuate attraverso i giochi online e offline ;
- f) valutare accuramente i rischi legati ai nuovi prodotti bancari e finanziari nel caso consentano l'anonimato o l'operatività a distanza;
- g) potenziare il ruolo delle camere di commercio nella prevenzione, nell'informazione e nel contrasto ai rischi di riciclaggio nel mondo delle imprese;
- h) assicurare il pieno adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, promuovendo meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette e codici di condotta che coinvolgano ordini professionali e associazioni di categoria;
- i) prevedere obblighi di adeguata verifica della *customer due diligence* da parte di banche, assicurazioni e istituti di credito al fine di garantire la disponibilità delle informazioni relative ai beneficiari effettivi (cd. *beneficial ownership*), anche mediante

²² A titolo di esempio, si può fare riferimento alle disposizioni dell'art. 505, comma 2, del cod. pen. belga, dell'art. 324-1 del cod. pen. francese, dell'art. 301 del cod. pen. spagnolo, dell'art. 368-A del cod. pen. portoghese e delle sezioni 327-340 del Proceeds of Crime Act del 2002. Si riscontrano però importanti differenze nei criteri di individuazione dei reati presupposto: per esempio, in alcuni casi (Portogallo, Grecia) si preferisce definire una lista di reati presupposto e, accanto ad essa e con funzione residuale, indicare ogni altro reato punibile secondo un minimo e un massimo della pena edittale; in altri (Belgio, Francia, Regno Unito) si considera reato presupposto qualunque reato suscettibile di procurare un profitto al suo autore (cd. approccio "*all crime*").

- iniziative volte a favorire l'interconnessione fra i registri delle imprese esistenti nei vari Stati membri;
- j) elaborare un quadro normativo efficace che tenga conto dell'interazione tra le disposizioni antiriciclaggio e quelle in materia di protezione e trattamento dei dati personali²³ e della correlazione con le frodi identitarie;
 - k) rafforzare il ruolo di supervisione a livello europeo da parte dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, anche in vista di una effettiva Unione bancaria europea;
 - l) incoraggiare norme minime di buona *governance* in materia fiscale, in particolare attraverso iniziative congiunte degli Stati membri in ordine alle rispettive relazioni con i Paesi terzi aventi natura di paradisi fiscali, e ciò, tra l'altro, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni proprietarie di eventuali società di comodo che ivi hanno sede;
 - m) promuovere la formazione delle forze di polizia, permettendo loro di meglio conoscere le nuove forme di riciclaggio e le nuove tecnologie per le transazioni finanziarie, in particolare attraverso il coinvolgimento di Europol, Cepol ed Enisa ed il pieno utilizzo di strumenti finanziari quali il Fondo di sicurezza interna per la cooperazione di polizia o il Programma Hercules III;
 - n) promuovere parimenti la formazione in materia di lotta al riciclaggio dei magistrati e, in genere, degli operatori del diritto, potenziando, fra l'altro, il ruolo e le competenze della Rete europea di formazione giudiziaria (*European Judicial Training Network - EJTN*).

²³ Nel giugno 2011, il gruppo di lavoro istituito sulla base dell'art. 29 della Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati personali aveva già formulato un parere in materia: *Opinion 14/2011 on data protection issues related to the prevention of money laundering and terrorist financing*, 01008/2011/EN, WP 186, 13 giugno 2011, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp186_en.pdf.

ALLEGATO I

ALCUNE FRA LE PRINCIPALI TECNICHE DI RICICLAGGIO

Tecnica

Osservazioni

Acquisto di oro e pietre preziose	Sesso tali beni vengono esportati verso altri Paesi per esservi rivenduti legalmente. Gli obblighi dichiarativi relativi alla loro esportazione possono essere elusi frazionando i quantitativi al di sotto della soglia minima necessaria.
Falso processo	Date due società in mano criminale, una intenta all'altra una causa fondata su un presunto inadempimento contrattuale ed accompagnata dalla richiesta di un risarcimento. Sia che si arrivi ad una pronuncia di condanna, sia che si raggiunga un accordo tra le parti, la società convenuta acconsente alle richieste della società attrice. Il trasferimento di fondi a titolo di risarcimento avrà pertanto un'apparente legittimità.
False vincite al gioco	Tale tecnica si può realizzare attraverso la semplice conversione di contanti in gettoni di casinò e la successiva riconversione in contanti dopo aver giocato poco o nulla (e, spesso, le eventuali perdite sono di modesta entità oppure sono recuperate attraverso <i>croupier</i> compiacenti). La diffusione di casinò online aumenta le possibilità di riciclaggio e riduce i rischi di individuazione, non solo per la natura immateriale di tali casinò e per le tecniche di dissimulazione dei server che li ospitano, ma anche per lo schermo offerto dai conti virtuali presso i quali occorre depositare le somme con cui si desidera giocare (cd. <i>poker account</i>).
False vendite all'asta	Gli interessati decidono di vendere all'asta un oggetto d'arte dall'origine difficilmente identificabile, non senza aver prima trasferito la somma da riciclare ad un prestanome, che acquisterà l'oggetto in questione per la somma che gli è stata affidata. I fondi originariamente illeciti sono riciclati per effetto dell'operazione di vendita.
Fatture false	L'emissione di fatture per prestazioni fittizie o di valore inferiore a quello dichiarato permette ad un'impresa di giustificare le somme presenti nei propri conti bancari, attribuendo ad esse una rinnovata legittimità.
Operazioni immobiliari	I riciclatori acquistano formalmente un bene immobile per un importo inferiore al suo valore reale; la differenza viene versata in denaro liquido e si procede immediatamente a rivendere quello stesso bene, realizzando così una plusvalenza fittizia che legittima le proprie entrate.
<i>Hawala</i>	Dall'arabo "cambio" o "trasferimento" e dall'hindi "fiducia", è un sistema informale di trasferimento di valori tipico di certe comunità. L'interessato consegna ad un mediatore una somma da trasferire ad un beneficiario che risiede altrove, di solito all'estero. Il mediatore si rivolge allora ad un suo omologo attivo nella città di destinazione, chiedendogli di rimettere la somma in questione al suo destinatario e impegnandosi a saldare il debito successivamente. Poiché fra tali mediatori e fra questi e i rispettivi clienti non vengono scambiati titoli né ricevute, le transazioni si fondano principalmente sulla fiducia.
<i>Loanback</i> o prestito su polizza	L'interessato accende un mutuo in banca per un certo importo, al tempo stesso garantendolo mediante una somma di pari valore messa a disposizione da una seconda banca, di solito sita in una località off-shore. Successivamente alla mancata restituzione della somma presa a mutuo, la seconda banca paga la garanzia alla prima, così realizzando un trasferimento di fondi in apparenza lecito.
Credito documentario	Tipica del commercio internazionale, tale pratica mira a ridurre il rischio connesso alla mancata o tardiva esecuzione degli obblighi delle parti. Il venditore può fare affidamento sul fatto che, se rispetterà tutte le condizioni del credito, verrà pagato da una banca, e al tempo stesso l'acquirente ha la certezza che la propria banca pagherà solo a fronte della presentazione di documenti attestanti che la consegna ha avuto luogo nei modi e nei tempi prestabiliti. Poiché le banche sono tenute a verificare esclusivamente la conformità dei documenti di consegna alle clausole del contratto, ma non che tali documenti corrispondano ad un'effettiva consegna, il credito documentario si presta ad abusi da parte delle organizzazioni criminali, che possono così trasferire somme di denaro simulando una consegna di merce.
Riciclaggio "a domicilio" o mediante corriere	L'interessato fonda una società fittizia in un altro Paese ed apre un conto in banca a nome di tale società. La banca (necessariamente compiacente) invia uno dei propri clienti (anch'egli necessariamente compiacente) presso il riciclatore per recuperare il denaro da riciclare. Non appena il corriere ne entra in possesso, questi informa la banca, che procede a trasferire sul conto della società fittizia una somma equivalente, dedotta l'eventuale

	commissione per il corriere.
Deposito presso un ente creditizio e successivo ritiro	Spesso, per distogliere l'attenzione da somme troppo cospicue, ciò avviene frazionando i depositi di capitali in versamenti di modesta entità (cd. <i>smurfing</i>).
Esercizi commerciali di facciata	Al fine di "pre-lavare" i fondi illeciti, i versamenti in banca sono effettuati per il tramite di società di comodo o attività commerciali (cd. <i>front companies</i>) riconducibili direttamente o indirettamente ad un'organizzazione criminale ed aventi disponibilità di denaro liquido in ragione della loro attività (ristoranti, cinema, supermercati, sale da gioco ecc.): in tal modo, proventi leciti e proventi illeciti si confondono fra loro e diventa quasi impossibile discernere la provenienza degli importi depositati.
Metodo di Jurado	I proventi dei traffici illeciti vengono riciclati mediante ripetuti versamenti in conti intestati a vari prestanome in diversi Paesi e successivi trasferimenti verso il Paese di destinazione per finanziare attività apparentemente lecite, come società di costruzione o farmacie, attraverso un processo di "purificazione" del denaro sporco.
Scatole cinesi	Un'organizzazione criminale crea un vero e proprio labirinto di società madri, società figlie e società reciprocamente partecipate, aventi sede in Paesi diversi, soggette a regimi anche fiscali differenti, e spesso prive di un reale scopo di lucro se non quello - indiretto - di riciclare denaro di provenienza illecita.
<i>Stellage</i>	Lo <i>stellage</i> è un contratto di borsa in base al quale il compratore, contro pagamento di una somma a titolo di premio, si riserva la facoltà di decidere se vendere (cd. opzione <i>put</i>) oppure comprare (cd. opzione <i>call</i>), a un prezzo e ad una data prefissati, un certo quantitativo di titoli. Il contratto di <i>stellage</i> è sua volta ceduto dietro corrispettivo. Quand'anche, alla scadenza, l'operazione dovesse chiudersi con una leggera perdita per il riciclatore, la somma percepita a titolo di corrispettivo della cessione dello <i>stellage</i> verrebbe formalmente pagata dal gestore del mercato delle opzioni e perderebbe pertanto ogni collegamento con le attività criminali a monte dell'investimento.
Operazioni di andata e ritorno	Due prestanome vicini alla stessa organizzazione criminale e clienti del medesimo intermediario finanziario, ma aventi sede in Paesi diversi, piazzano l'uno un ordine di acquisto e di vendita su un certo mercato e l'altro un ordine di vendita e di acquisto sullo stesso mercato, ma in senso inverso. L'intermediario allocherà guadagni e perdite corrispondentemente, così realizzando un trasferimento di fondi in apparenza lecito. In realtà, alla perdita di uno corrisponde il guadagno dell'altro e poiché entrambi appartengono alla stessa organizzazione, il risultato finale di legittimare le somme in questione è assicurato.
<i>Swap</i> in sequenza circolare	È uno strumento finanziario derivato che consiste nello scambio periodico di flussi di cassa tra due controparti. Tale contratto può avere ad oggetto uno scambio relativo a tassi di interesse (<i>interest rate swap</i>) oppure a valute (<i>currency swap</i>). Operazioni di <i>swap</i> aventi carattere ripetuto e circolare (si pensi ad uno scambio tra A e B, quindi tra B a C e infine tra C ed A), e con un saldo finale pari a zero, possono facilmente dissimulare l'eventuale origine criminosa di capitali.
Recesso totale o parziale anticipato da un contratto di assicurazione sulla vita	Molti ordinamenti accordano all'assicurato il diritto di recesso dal contratto di assicurazione, diritto da esercitarsi entro un certo termine dalla stipula e, in linea di massima, senza penalità e senza dover indicare il motivo (per l'Unione europea, v. art. 6 della Direttiva 2002/65/CE). È possibile sottoscrivere contratti di assicurazione pagando un premio unico tramite bonifico bancario anche dall'estero e recedere dallo stesso entro il termine prescritto, con conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato. Poiché tale somma proviene formalmente da un'assicurazione, ciò ne dissimula facilmente l'origine illecita.
Sottoscrizione di un buono con capitalizzazione differita	Sono prodotti obbligazionari nominativi o al portatore che non prevedono pagamenti periodici di interessi, ma un reinvestimento degli stessi, che vengono pertanto capitalizzati. Tali buoni, nella forma di obbligazioni emesse da una compagnia di assicurazioni rimborsabili al portatore, rappresentano una tecnica di trasferimento di fondi molto frequente e poco rischiosa.
Riscossione fraudolenta dell'indennizzo in un contratto di assicurazione contro il furto o il danneggiamento	I fondi illeciti vengono previamente investiti nell'acquisto di veicoli o altri beni successivamente assicurati contro il furto o il danneggiamento. Segue poi una falsa denuncia di sinistro per riscuotere un indennizzo che permette di recuperare la somma inizialmente investita ma, prophanando da una compagnia di assicurazione, dotata di una parvenza di legittimità.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<u>69</u>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<u>70</u>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8 ^a Commissione permanente
<u>71</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>
<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>73</u>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3 ^a Commissione permanente. Ed. provvisoria
<u>74</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
<u>75</u>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
<u>76</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria
<u>77</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149 "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".